



Il Presidente della Repubblica

VISTO il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, recante "Erezione in ente morale ed approvazione dello Statuto relativo dell'Automobile club d'Italia", con il quale l'Automobile Club d'Italia (di seguito A.C.I.) è stato costituito in Ente morale;

VISTA la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici" e, in particolare, l'articolo 1 il quale stabilisce che "[...] prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alle nomine, proposte o designazioni dei presidenti e vicepresidenti di istituti e enti pubblici, anche economici [...]", gli organi competenti devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla legge stessa;

VISTO, altresì, l'articolo 6 della citata legge n. 14 del 1978, il quale stabilisce che "Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte";

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente gli "Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate", e in particolare il comma 2;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, che prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) della legge 7 agosto 2015, n. 124" e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, il quale stabilisce che, a decorrere dal 24 luglio 2017, data di entrata in vigore del citato decreto, "[...] la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell'autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi sono state delegate, tra l'altro, "[...] le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di: [...] e) vigilanza, [...] in relazione alle competenze sportive, [...] sull'Automobile club d'Italia (ACI) [...]";

VISTO lo statuto dell'A.C.I. approvato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 27 febbraio 2024;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del citato statuto, il quale individua i requisiti per accedere alla carica di Presidente dell'A.C.I. e le relative cause di ineleggibilità, a pena di decadenza;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del citato statuto, il quale stabilisce che "L'Assemblea [...] a) elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'A.C.I. [...]";

VISTO, altresì, l'articolo 19 del citato statuto, il quale prevede che "Il Presidente dell'A.C.I. eletto dall'Assemblea – ai sensi dell'art. 8 – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei



Il Presidente della Repubblica

Ministri, d'intesa col Ministro vigilante. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, possono essere eletti alla carica di Presidente dell'ACI i Soci con una anzianità ininterrotta di associazione di almeno 2 anni alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza dei requisiti di ineligibilità previsti dal presente Statuto e dal regolamento di cui all'art. 8, lett. m), oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità preventivamente disciplinate dall'Assemblea stessa con il regolamento di cui all'art. 8 lett. l). Il Presidente [...] Dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato [...]"

VISTO il "Regolamento per l'elezione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia" e, in particolare, l'articolo 4, il quale, fermo restando l'applicazione della normativa in materia di inconfiribilità degli incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, individua i requisiti di eleggibilità alla carica di Presidente dell'A.C.I.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2021, con il quale l'Ing. Angelo Sticchi Damiani è stato confermato, per la seconda volta, nell'incarico di Presidente dell'A.C.I. per il quadriennio olimpico 2021-2024;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", che ha stabilito, al primo periodo, che "Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e [...] si interpreta [...] nel senso che [...] non si applica [...] agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 [...]"

CONSIDERATO che il citato incarico di Presidente dell'A.C.I. è venuto a scadenza il 31 dicembre 2024 e che, ai sensi del citato articolo 6 della legge n. 14 del 1978, l'Ing. Angelo Sticchi Damiani non può essere nominato nuovamente per tale incarico;

VISTA la nota prot. n. 34 del 12 febbraio 2025, con la quale il Segretario Generale dell'A.C.I. ha comunicato che è stata indetta la procedura elettorale per l'elezione del Presidente dell'A.C.I. per il quadriennio 2025-2028, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 208 del 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2025, con il quale si è provveduto alla nomina del Gen. Tullio Del Sette quale Commissario straordinario dell'A.C.I., con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del presente decreto;

VISTO l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport", il quale prevede che "Al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione";

VISTA la nota n. 1336 del 9 luglio 2025, con la quale il Commissario straordinario dell'A.C.I. ha comunicato che l'Assemblea dell'A.C.I., riunitasi in prima convocazione, in pari data, ha proceduto, in conformità all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 208 del 2024 e dell'articolo 8 del citato statuto, ad eleggere l'avv. Antonino Geronimo La Russa quale Presidente dell'A.C.I., trasmettendo il verbale delle operazioni di voto dal quale risulta, tra l'altro, che l'avv. La Russa ha ottenuto 1.651 voti su 2.111, corrispondenti alla maggioranza richiesta;

VISTA la nota n. 2220 del 23 luglio 2025, con la quale il Ministro per lo sport e i giovani ha formulato la proposta di avviare la procedura per la nomina dell'avv. Antonino Geronimo La Russa quale Presidente dell'A.C.I. per il quadriennio 2025-2028;

VISTA la nota n. 26911 del 30 luglio 2025, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'ordine del Ministro, ha comunicato il nulla osta alla nomina dell'avv. Antonino Geronimo La Russa quale Presidente dell'A.C.I. per il quadriennio olimpico 2025-2028;



Il Presidente della Repubblica

VISTO il curriculum vitae dell'avv. Antonino Geronimo La Russa;

VISTA la dichiarazione resa dall'avv. Antonino Geronimo La Russa in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico in parola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché la dichiarazione rilasciata dall'avv. Antonino Geronimo La Russa alla Commissione Elettorale dell'A.C.I. al momento della presentazione della propria candidatura, ai sensi dell'articolo 8 del citato Regolamento per l'elezione del Presidente dell'A.C.I., in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la nomina a Presidente, unitamente al relativo programma elettorale;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 luglio 2025, di avvio della procedura per la nomina dell'avv. Antonino Geronimo La Russa a Presidente dell'A.C.I. per il quadriennio 2025-2028;

VISTO l'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", il quale dispone un ampio riordino dell'A.C.I.;

VISTO, in particolare, il comma 1, del citato articolo 35 della legge n. 182 del 2025, il quale prevede che "Fermo restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'ente è adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi: [...] b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica, così composto: 1) presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto è determinante nei casi di parità di voto; [...]"

VISTO, altresì, il comma 12 del citato articolo 35 della legge n. 182 del 2025, il quale prevede che "Nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI già eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle società partecipate dall'ACI, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo";

VISTO il parere favorevole reso dalla IX Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 2025 sulla proposta di nomina dell'avv. Antonino Geronimo La Russa a Presidente dell'A.C.I.;

VISTO il parere favorevole reso dalla 8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 13 gennaio 2026 sulla proposta di nomina dell'avv. Antonino Geronimo La Russa a Presidente dell'A.C.I.;

VISTO il nuovo statuto dell'A.C.I., adottato dal Commissario straordinario di A.C.I. in attuazione dei principi direttivi previsti dall'articolo 35, comma 12, della citata legge n. 182 del 2025, adottato con delibera dell'A.C.I. n. 408 del 15 gennaio 2026, approvata con decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 gennaio 2026;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 3, del citato nuovo statuto e l'articolo 16, comma 3, il quale stabilisce che "[...] Il Presidente [...]. Dura in carica quattro anni [...]"

ACQUISITE le intese del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO, pertanto, di nominare l'avv. Antonino Geronimo La Russa quale Presidente dell'A.C.I. per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del relativo insediamento;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 gennaio 2026;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

D E C R E T A:



Il Presidente della Repubblica

ART. 1

1. L'avv. Antonino Geronimo La Russa è nominato, a decorrere dalla data del relativo insediamento, Presidente dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I. per la durata di quattro anni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a

1977

2026

FIRMATO

SERGIO MATTARELLA